

DETERMINAZIONE N. 9 DEL 11/03/2014

**OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE
CONVENZIONE CONSIP S.P.A. " ENERGIA ELETTRICA 11"**

L'AMMINISTRATORE UNICO

Premesso che la fornitura di energia elettrica è attualmente in regime di salvaguardia, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della D.L. 18-6-2007 n. 73, convertito dalla legge L. 3 agosto 2007, n. 125, non avendo provveduto a ricorrere al libero mercato poiché il prezzo del suddetto regime, per il periodo 2011/2013, risultava conveniente rispetto alle convezioni delle centrali di committenza attive;

Riscontrato che, a seguito dell'espletamento di nuova gara da parte di Acquirente Unico S.p.a., ai sensi del D.M. 23.11.2007, per il triennio 2014-2016, si è passati da un valore del parametro Ω di 4,75 euro/MWh (Exergia S.p.A. triennio 2011-2013) ad un parametro Ω di 62,00 euro/MWh del nuovo esercente individuato (Enel Energia S.p.A.);

Visto l'art. 1, commi 449, 455 e 456 della L. 27-12-2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) i quali prevedono che:

1. 449. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.

1. 455. Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio.

1. 456. Le centrali di cui al comma 455 stipulano, per gli ambiti territoriali di competenza, convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.

Visto, inoltre, l'art. 1, comma 7, del D.L. 6-7-2012 n. 95, convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, il quale prevede che:

7. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad

approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.

Dato atto che è attiva la convenzione " **Energia elettrica 11**" stipulata, per il lotto 3 comprendente le regioni Trentino Alto Adige ed Emilia Romagna, da Consip S.p.A. con **Edison Energia S.p.A.**, con sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, P. IVA 08526440154, per la fornitura di energia elettrica (**CIG 5186453C66**);

Ritenuto, pertanto, di aderire alla suddetta convenzione per la fornitura di energia elettrica, poiché risulta più conveniente rispetto al regime di salvaguardia, per un importo di € 650.000,00, oltre IVA;

Visti:

- a)** il budget previsionale 2014/2016 approvato dal Comune di Formigine con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 19.12.2013;
- b)** il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2014 - parte finanziaria approvato dal Comune di Formigine con deliberazione di G.C. n. 2 del 16.01.2014;

D E T E R M I N A

1) di aderire alla convenzione " **Energia elettrica 11**", lotto 3 (**CIG 5186453C66**), stipulata da Consip S.p.A. con **Edison Energia S.p.A.**, con sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, P. IVA 08526440154, per la fornitura di energia elettrica per un importo di **€ 650.000,00**, oltre IVA (**CIG derivato 5647537EF3**).

Formigine, 10/03/2014

L'AMMINISTRATORE UNICO
(Dott.ssa Monica Venturelli)

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Monica Venturelli



FORMIGINE PATRIMONIO s.r.l. a socio unico
società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Formigine
capitale sociale €. 180.000,00 i.v.
sede legale: Via Unità d'Italia 26 - 41043 Formigine (MO)
codice fiscale e partita IVA 02980260364

DETERMINAZIONE N. 9 DEL 11/03/2014

OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE
CONSIP S.P.A. " ENERGIA ELETTRICA 11"

VISTO CONTABILE

Si esprime visto favorevole riguardo la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria in relazione alla determinazione in oggetto

Formigine, 11/03/2014

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Monica Venturelli)